



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 44/2016

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero.

In vista del referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d. P. R. 2 aprile 1993, n. 104.

1. Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori.

Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01.

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Successivamente, questa Direzione centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco **provvisorio** dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, che è stato già trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 4 dicembre prossimo;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi fino alla data del 30 giugno u.s. in via informatica dai comuni per mezzo dell'applicativo AnagAire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 5 del 16 maggio 2016. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero non comprende, quindi, gli eventuali aggiornamenti, inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data;
- c) le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d) le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'elenco **definitivo** degli elettori dovrà poi essere comunicato da questa Direzione centrale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

2. Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero è **messo a disposizione** sia delle prefetture, sia **direttamente dei comuni** per i dovuti controlli, attraverso un'applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>), con le medesime modalità di accesso già illustrate nella circolare n. 40/2016.

Per eventuali **informazioni di natura esclusivamente tecnica**, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.

Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità "FAQ", in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette **cancellazioni** - con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere segnalate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Si rileva la necessità che le eventuali cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 27° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il 7 novembre p.v., affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del d. P. R. n. 223/67, per le cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Le SS.LL. dovranno richiamare l'attenzione dei comuni anche sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del d. P. R. n. 104/03: tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati omessi pur avendo diritto al voto, **devono essere immediatamente segnalati** (via pec, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria o, se necessario per garantire il diritto al voto, anche via fax) dal comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla **conseguente ammissione al voto** e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. **E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all'invio del plico con la scheda.

Come detto, tutte le suddette comunicazioni (di iscrizione o cancellazione) devono essere fatte, ove possibile, via pec agli uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail e pec – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero > Rete diplomatica >).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d. P. R. n. 104/03. Come è noto, tali disposizioni prevedono che, **su richiesta dell'Ufficio consolare, il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative** al godimento del diritto di elettorato attivo.

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Si rammenta che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco.

Si segnala, infine, che in occasione della formazione del presente elenco si è dato luogo ad una "bonifica" degli indirizzi degli elettori residenti all'estero che risultano iscritti solo nell'AIRE, ai fini della necessaria verifica, per ognuna di tali posizioni, della concreta possibilità di recapitare per posta il plico con la scheda.

Le limitatissime posizioni che, ai suddetti fini, sono state individuate come assolutamente non "raggiungibili" vengono momentaneamente escluse dall'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza e saranno disponibili in applicazione nell'elenco "Cittadini non inclusi in elenco elettori".

Per altre posizioni, inoltre, si è dovuto procedere ad una integrazione/correzione dei recapiti, ovviamente mantenendole in elenco elettori; queste ultime, ad ogni buon fine, saranno disponibili nella medesima applicazione anche in un elenco specifico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

3. Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

Questa Direzione Centrale - non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - inserirà, nella medesima applicazione "Elettori Estero" e per ciascun comune, l'**eventuale** elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore optante i comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. P. R. n. 104/03 entro il 9 novembre (25° giorno antecedente) - la specifica cartolina-avviso Modello n. 6 (Ref) di colore verde, che sarà diversa da quella (Modello n. 6-bis (Ref) di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (di cui all'allegato).

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per i referendum nazionali si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti **elettori non optanti si presentassero al comune** di iscrizione nelle liste elettorali **chiedendo di essere ammessi al voto** in Italia, tale richiesta **non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto** (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

Successivamente, sempre nella medesima applicazione ed una volta pervenute dal Ministero degli affari esteri le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le posizioni "stralciate" dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc....)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

4. Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie nazionali e politiche, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricomilate (dopo il "blocco" delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, **non dovranno**, ovviamente, **essere inseriti nelle predette liste sezionali tutti gli elettori della circoscrizione Estero** (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati in cui si vota per corrispondenza, nonché gli elettori temporaneamente all'estero comunicati a questa Direzione con le suddette modalità informatiche).

Tali elettori saranno infatti inseriti nel suddetto elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e pertanto i medesimi dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero". **La cancellazione dalle liste sezionali dei suddetti elettori che votano per corrispondenza risulta fondamentale per addivenire al corretto computo della partecipazione al voto.**

Ovviamente, gli optanti per il voto in Italia e i residenti in Stati in cui non è ammesso il voto corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di iscrizione nel territorio nazionale.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 16 novembre p.v..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Devono rammentarsi, peraltro, gli adempimenti di cui alla circolare n. 40/2016 sul voto degli **elettori temporaneamente all'estero** per motivi di lavoro, studio o cure mediche, sottolineando nuovamente l'importanza della tempestività nelle comunicazioni dei comuni con l'apposita procedura informatica entro il termine del 2 novembre p.v. Si ribadisce **che le opzioni pervenute al comune entro la medesima scadenza del 2 novembre dovranno essere considerate valide.**

Ove il comune sia **impossibilitato** a comunicarle a questo Dicastero **con l'apposita procedura informatica**, il comune stesso dovrà provvedere immediatamente a **segnalare le relative posizioni** – purché si ripete pervenute entro il 2 novembre - **alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto** per corrispondenza all'estero.

In seguito a quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare (come previsto nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

◦ ◦ ◦

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali nonché ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Maria Grazia Nicolò)

OR



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ALLEGATO

Elenco dei Paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della stessa legge).

Bhutan
Burkina Faso
Comore
Costa d'Avorio
Cuba
Figi
Gabon
Indonesia
Iraq
Isole Salomone
Liberia
Libia
Myanmar
Niger
Papua Nuova Guinea
Repubblica del Sud Sudan
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Sierra Leone
Siria
Somalia
Stati Federati di Micronesia
Tanzania
Timor Orientale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Ucraina

Vanuatu

Yemen

Zimbabwe